CAMERA DEI DEPUTATI N. 5037

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BEVILACQUA, ORLANDI

Presentata il 3 agosto 1990

Norme per l'introduzione di un reddito minimo garantito

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Due milioni sono in Italia i giovani inoccupati e disoccupati, in maggioranza ragazze, in larghissima misura concentrati al sud. Sono condannati ad aumentare anche in presenza di ritmi di crescita dell'economia del Paese più sostenuti di quelli attuali.

Un'intera generazione di giovani e ragazze rischia di essere spinta ai margini della vita civile, sociale, democratica, privata della possibilità stessa di immaginare il proprio futuro.

Il rischio che essa diventi una vera e propria eccedenza strutturale di questo sistema comincia a farsi minacciosamente concreto.

Lo scenario del prossimo futuro lascia intravvedere elementi di ulteriore squilibrio: la colossale ristrutturazione conosciuta in questi anni dall'apparato produttivo del Paese ha realizzato incrementi crescenti di produttività e profitti, ma non ha esteso e, in alcuni settori, ha addirittura ristretto la base produttiva.

In questo quadro inoccupazione e disoccupazione giovanile di massa presentano sempre più i caratteri di dati organici e non congiunturali dell'attuale ciclo economico e sociale.

Divari territoriali, generazionali e sociali possono approfondirsi e un numero crescente di giovani e ragazze può di fatto essere privato dell'esercizio di diritti minimi di cittadinanza sociale.

Di qui la necessità di varare un provvedimento che, attraverso prime forme di reddito minimo garantito, assicuri a ciascun giovane inoccupato o disoccupato la sopravvivenza e il diritto di soddisfacimento dei più elementari bisogni vitali.

La proposta di legge riguarda l'intero territorio nazionale, e non solo il Mezzogiorno e le aree del Paese a più alta disoccupazione, e prescinde dall'accerta-

mento delle condizioni di bisogno e di reddito familiare dei singoli poiché punta al riconoscimento di un diritto individuale sulla base di un meccanismo non discrezionale e tendenzialmente universale.

Accertata l'iscrizione nelle liste del collocamento, l'effettiva erogazione dell'indennità è subordinata alla sola dichiarazione di disponibilità al fine di evitare di stabilire un rapporto rigido fra corresponsione del reddito e prestazione lavorativa, simile a quello configurato da altre proposte di legge.

La finalizzazione di una misura di questo tipo alla creazione di nuovo lavoro e di « lavori nuovi » (cura, riproduzione, attività di pubblica utilità) ha senso solo se si concepisce l'introduzione di prime forme di reddito minimo garantito come l'avvio di un processo che estende la tradizionale nozione di lavoro, riconosce dignità e valore sociale ad attività oggi relegate nella sfera del privato e della famiglia, riorganizza complessivamente il rapporto fra tempo di vita e tempo di lavoro.

Non risulterebbe coerente con questi obiettivi una legge che, da subito, pretendesse di configurare un obbbligo a carico dei suoi potenziali destinatari e di utilizzare coattivamente forza lavoro eccedente in attività che, per loro natura, richiedono un alto grado di responsabilizzazione e di partecipazione attiva e consapevole.

Di qui la necessità di provvedere all'erogazione di forme di reddito minimo che assicurino a ciascun giovane inoccupato e/o disocupato la sopravvivenza e il diritto al soddisfacimento dei più elementari bisogni vitali.

L'articolo 1 precisa i limiti di età entro i quali, fermo restando la disoccupazione e la dichiarazione di disponibilità, si ha diritto all'erogazione del reddito minimo garantito. Specifica, inoltre, la misura dell'indennità corrisposta nell'arco temporale di durata del provvedimento.

L'articolo 2 stabilisce le modalità di comunicazione della indisponibilità eventualmente sopravvenuta ed i casi di sospensione degli effetti della dichiarazione di disponibilità.

L'articolo 3 fissa le cause di esclusione definitiva dalle attività e dalla corresponsione dell'indennità.

L'articolo 4 circoscrive ruolo e funzioni dell'agenzia del lavoro e degli assessorati regionali competenti in merito alla programazione delle attività formative.

L'articolo 5 stabilisce la non cumulabilità dell'indennità corrisposta con altri emolumenti e/o indennità.

L'articolo 6 definisce i termini del rapporto enti locali-agenzie in relazione alla progettazione della attività di pubblica utilità. Fissa il termine entro il quale la commissione regionale per l'impiego approva i progetti e stabilisce che la commissione centrale per l'impiego provveda triennalmente ad individuare le priorità e i settori di intervento entro i quali proporre i progetti. Essa inoltre è incaricata della valutazione finale circa la proroga dell'intervento. Determina infine la durata massima d'impiego di ciascun giovane e le modalità di redazione dei progetti e le forme dell'impegno di risorse proprie da parte degli enti locali.

L'articolo 7 da facoltà alle amministrazioni centrali dello Stato di proporre programmi straordinari di pubblica utilità.

L'articolo 8 indica nelle regioni l'ente tenuto a formulare piani triennali di attività formative e di pubblica utilità sottoposti a revisione annuale, alla cui approvazione è subordinata l'erogazione dell'indennità.

L'articolo 9 stabilisce che l'indennità giornalmente corrisposta è incrementata del 30 per cento per ogni giornata di effettivo impiego.

L'articolo 10 stabilisce le competenze della commissione regionale per l'impiego in merito alla individuazione dei criteri di selezione dei giovani da impiegare e delle commissioni circoscrizionali in merito alla redazione delle graduatorie.

L'articolo 11 pone a carico del bilancio dello Stato (apposito fondo stanziato presso l'INPS) gli oneri derivanti dall'applicazione del provvedimento e dà facoltà alle regioni di integrare il fondo con risorse proprie ove ne ravvisassero la necessità.

La proposta fin qui illustrata non pretende di risolvere il problema lavoro per i giovani, ma ha lo scopo di dare un un contributo all'avvio di politiche che trasformino i giovani da oggetti di provvedimenti a soggetti attivi della società in cui vivono.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Ai giovani di età compresa tra i 18 e i 32 anni, iscritti nelle liste di collocamento, che si dichiarino disponibili allo svolgimento delle attività formative o dei programmi straordinari di utilità pubblica di cui ai seguenti articoli, compete un'indennità giornaliera di disoccupazione pari ad un ventiseiesimo (1/26) della somma mensile spettante ai pubblici dipendenti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera *b)*, e comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13.

2. L'indennità viene erogata per tre anni a far tempo dalla dichiarazione di disponibilità ed è prorogabile oltre il primo triennio sulla base di una valutazione accurata dell'esperienza svolta e dei risultati prodotti, dalla commissione centrale per l'impiego di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le organizzazioni sindacali.

ART. 2.

1. I soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti a dare immediata comunicazione della propria eventuale indisponibilità alla sezione di collocamento competente.

2. Qualora essi siano impiegati in un rapporto di lavoro a *part-time* rientrante nei limiti di orario di cui all'articolo 10 comma 1, lettera *a)*, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, o in un rapporto di lavoro a tempo determinato rientrante nei limiti di durata di cui all'articolo 23, comma 4, della stessa legge, e finché permanga il suddetto rapporto di lavoro, gli effetti della dichiarazione di disponibilità di cui all'articolo 1 sono sospesi, e l'indennità giornaliera di disoccupazione non viene corrisposta per la parte corrispon-

dente all'importo di quanto percepito in dipendenza del rapporto di lavoro.

3. La cessazione del rapporto di lavoro di cui ai commi 1 e 2 produce effetto dalla data della sua comunicazione alla competente sezione di collocamento.

ART. 3.

1. Il rifiuto di partecipare alle attività di cui all'articolo 1, o la successiva irregolare partecipazione ai programmi formativi o di utilità pubblica, danno luogo all'esclusione definitiva dalle attività di cui alla presente legge e dalla corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 1.

ART. 4.

1. I soggetti di cui all'articolo 1 potranno essere avviati ai programmi formativi concordati tra l'agenzia per l'impiego competente per territorio di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, o la struttura sostitutiva di questa ai sensi della stessa norma, e l'assessorato regionale competente, o altro organo regionale competente ai sensi di ciascun ordinamento regionale, nel rispetto della legge 21 dicembre 1978, n. 845, delle leggi regionali in materia, nonché dei piani di formazione professionale adottati dalle regioni stesse. Tali programmi potranno essere formulati in modo da consentire l'accesso ai finanziamenti della Comunità economica europea. Essi inoltre devono esere rivolti – in particolar modo nel Mezzogiorno – a recuperare l'evasione dall'obbligo scolastico in raccordo con le strutture centrali e periferiche del Ministero della pubblica istruzione.

ART. 5.

1. L'indennità di cui all'articolo 1 non è cumulabile con qualunque emolumento corrisposto al corsista in dipendenza dalla partecipazione all'attività formativa, fino a concorrenza dell'importo di quest'ultimo.

2. La percezione dell'indennità è incompatibile con quella dell'indennità ordinaria e straordinaria di disoccupazione.

ART. 6.

1. Gli enti locali possono concordare con le agenzie per l'impiego, o le strutture sostitutive di queste ultime, programmi straordinari di utilità pubblica che comportino l'impiego dei giovani di cui all'articolo 1.

2. I programmi devono essere esaminati entro il 30 novembre di ogni anno dalle commissioni regionali per l'impiego ed approvati da queste ultime, di concerto con l'organo regionale di cui all'articolo 4, entro la disponibilità finanziaria derivante dalla ripartizione di fondi di cui all'articolo 11.

3. I programmi devono corrispondere ad esigenze straordinarie di pubblica utilità esattamente definite.

4. La commissione centrale per l'impiego provvede triennalmente a stabilire i criteri per la definizione di tali esigenze ed i campi d'intervento dei quali possono essere proposti programmi di cui al comma 1.

5. La commissione, inoltre, compie le verifiche necessarie alla eventuale proroga del provvedimento nelle forme di cui all'articolo 1.

6. I programmi non possono avere la durata complessiva superiore ad un anno e devono comportare l'impiego di ciascun giovane per non più di tre mesi. In essi devono essere chiaramente determinati l'obiettivo finale, le eventuali fasi intermedie e le necessità in termini di giornate di lavoro, la qualificazione professionale richiesta ai giovani da impiegare, il preventivo di spesa.

7. L'ente locale, nell'approvare per quanto di sua competenza ciascun programma, deve stanziare i fondi necessari per la sua attuazione, salvo l'indennità da erogare ai soggetti interessati, di cui all'articolo 9, che graverà sul fondo di cui all'articolo 11.

8. L'ente locale deve altresì indicare il proprio personale cui affidare il coordinamento e la direzione dell'attività prevista nel programma.

9. L'ispettorato del lavoro, anche su richiesta della commissione regionale per l'impiego competente o dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, può compiere ispezioni presso gli enti interessati per controllare la corrispondenza dell'attività svolta al programma approvato.

10. La commissione regionale per l'impiego, nel caso di gravi violazioni del programma approvato, revoca l'approvazione stessa.

ART. 7.

1. Le amministrazioni centrali dello Stato possono altresì presentare programmi straordinari di utilità pubblica, rispondenti ai criteri di cui all'articolo 6. I programmi delle amministrazioni centrali sono approvati, con le modalità di cui all'articolo 6, dalla commissione centrale per l'impiego.

ART. 8.

1. Le regioni, ciascuna secondo il proprio ordinamento, tenuto conto dei programmi formativi e dei programmi straordinari di cui agli articoli precedenti, formulano un piano triennale di programmi formativi e di impiego straordinario di utilità pubblica sottoposto a revisione annuale, tale da garantire l'impiego di ciascuno dei soggetti disponibili di cui all'articolo 4 per almeno 3 mesi nel triennio di godimento dell'indennità.

2. Fino all'approvazione del piano di cui al comma 1 non è consentita l'erogazione dell'indennità nel territorio regionale interessato.

ART. 9.

1. Ai giovani impegnati nei programmi formativi di cui all'articolo 5 o la cui

attività lavorativa è utilizzata per i programmi di utilità pubblica di cui all'articolo 6, spetta l'indennità di cui all'articolo 1 nell'importo originario incrementato del 30 per cento per ogni giorno di effettivo impiego.

2. Il rapporto tra il giovane utilizzato nei programmi di cui all'articolo 6 e l'agenzia per l'impiego, o la struttura sostitutiva, non costituisce rapporto di lavoro subordinato.

3. Ai giovani impegnati nei programmi straordinari di utilità pubblica si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con contribuzione integralmente a carico dell'agenzia per l'impiego o della corrispondente struttura sostitutiva.

ART. 10.

1. I criteri di selezione dei giovani da avviare alle attività formative di cui all'articolo 5 sono determinati dalla commissione regionale per l'impiego.

2. In ogni caso, una quota non inferiore al rapporto percentuale delle donne sul totale dei giovani che hanno dichiarato la propria disponibilità ai sensi dell'articolo 1 in ciascuna circoscrizione, dovrà essere riservata alle donne stesse.

3. Le gradutaorie in applicazione dei criteri di cui al comma 2 sono formate dalle commissioni circoscrizionali.

ART. 11.

1. La gestione dell'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 1 è affidata all'INPS, e grava sull'apposito fondo costituito integralmente a carico del bilancio dello Stato. Il supplemento di indennità di cui all'articolo 9 grava sul medesimo fondo, una quota del quale viene ripartita a questo fine tra le amministrazioni centrali e le regioni, anche a statuto speciale, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione eco-

nomica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tenendo conto del tasso di disoccupazione giovanile e dello stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

2. Le regioni hanno facoltà di integrare la quota di propria spettanza del fondo con finanziamenti a carico del proprio bilancio, anticipando all'INPS il relativo importo.